

Aggiornato al 26/06/2014



COMUNE DI BONDENO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO I - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA IN VISTA O SULLE STRADE E AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del presente titolo

1. Le norme del presente titolo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, o comunque utilizzati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo regolamento di Esecuzione di Attuazione, nonché dei Decreti Legislativi 15.11.1993, n. 507 e 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Nozione di centro abitato

1. Si definisce centro abitato un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, individuato cartograficamente, ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, con Deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA E DELLE ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 3 - Insegna di esercizio

1. E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da costruzione);

- b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (collocate su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
- per quelle indicate ai precedenti punti a), b), ed e), poste parallelamente all'asse della carreggiata, mq. 10, non poste parallelamente all'asse della carreggiata mq. 1 *per gli impianti collocati in centro storico e mq. 6 negli altri casi;*
 - per quelle indicate al precedente punto d), mq. 20.
6. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili ad automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che l'altezza dal suolo al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70. Per quelle aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali, la distanza del loro bordo esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il bordo del marciapiede ridotto di 0,30 metri e complessivamente 1,20 metri.
7. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di m. 0,15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
8. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto al precedente comma 7, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, possono essere installati impianti di pubblicità, che si riferiscono alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate al piano terra, nelle aree di pertinenza.
9. Le insegne di esercizio montate su supporto proprio o su palina, se aggettanti sul suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate al precedente comma 6 e le restanti disposizioni in materia di occupazioni del suolo o della sede stradale.
10. La collocazione di insegne di esercizio, le loro caratteristiche e le dimensioni delle stesse, nell'ambito o in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o edifici o di luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, dovranno conformarsi alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale preposto alla gestione di tale materia, nel rispetto degli atti di assenso rilasciati dal competente organo di tutela.
11. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
12. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici), in conformità alla Legge 05/02/1992, n. 175,

possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Possono avere dimensioni massime di m. 1,00 x m. 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

Articolo 4 - Preinsegna

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x m. 0,20 e superiori di m. 1,50 x m. 0,30 E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. Le preinsegne, in quanto mezzi pubblicitari, non possono essere abbinate alla segnaletica stradale, compresi i segnali turistici e di territorio di cui all'articolo 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, e la loro installazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente regolamento e dalle altre disposizioni in materia di impiantistica pubblicitaria.

Articolo 5 - Sorgente luminosa

1. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 6 - Cartello

1. Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 7 - Striscione, locandina e stendardo (bandiera)

1. Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
3. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste negli articoli successivi si riducono rispettivamente a m. 50 (fuori dal centro abitato) ed a m. 12,5 (entro il centro abitato).
5. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulla strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 8 - Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. In tal caso non si applica il successivo articolo 11 e l'osservanza delle distanze si applica unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi del precedente comma 2, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 9 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 10 - Impianti di pubblicità e propaganda e altre forme di pubblicità

1. Sono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali come di seguito disciplinati, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui al precedente articolo 3, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti, ed avere una dimensione massima di m. 0.60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza).
Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,08; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione comunale, diversamente da quanto previsto dal successivo articolo 28, comma 1, lettera e), e conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175 .
Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite nel precedente articolo 3, comma 12, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri di grandezza non superiore a m. 0,12; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione regionale, conformemente alla Legge 05.02.1992, n. 175.
Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medico - chirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a m. 0,08, salvo che per il Direttore Sanitario.
 - b) **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie. E' consentita nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e può avere dimensione massima di m. 0,40 x m. 0,60;
 - c) **Bacheca:** vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e

associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o esercizi commerciali.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a 0,10 metri dal filo esterno della muratura.

- d) **Scritte su tende:** si intendono le scritte in caratteri alfa numerici completate eventualmente da un simbolo o marchio, stampate normalmente sul volant delle tende parasole, in tessuto o in materiale assimilabile, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi. Tali scritte potranno essere impresse esclusivamente sulla parte della tenda posta parallelamente all'asse della carreggiata.
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo articolo 14, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo articolo 16, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di 18 mq.;
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;
- g) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- h) **Impianto fisso per le affissioni:** si intende quel manufatto destinato all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, il cui formato si sviluppa fino alla dimensione di m. 1,00 x m. 0,70 e multipli di quest'ultima. Quanto alla loro collocazione, dimensionamento e caratteristiche, saranno disciplinati dal Piano generale degli Impianti previsto dal D. Lgs. n. 507/93, secondo le seguenti tipologie:
 - tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;
 - tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente, che verticalmente;
 - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro.
- i) **Altri impianti non compresi fra quelli sopra descritti.**

2. Sono altre forme di pubblicità:

- a) **Manifesto:** si definisce manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. La collocazione dei manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.
- b) **Pubblicità sui veicoli:** la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del corrispondente Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione. La sosta del veicolo pubblicitario a margine delle strade o in vista di esse, se superiore alle 48 ore, assimila detto veicolo ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione, secondo quanto previsto dal Codice della

Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle disposizioni previste dal Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione.

c) Pubblicità fonica fissa o a bordo di veicoli a mezzo di amplificatori e simili.

La pubblicità fonica a bordo di veicoli è consentita alle seguenti condizioni e limiti:

- è autorizzata dal Comune con le modalità di cui al successivo articolo 32.
- fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- nei centri abitati è consentita nei soli giorni feriali dalle *ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30*.
 - nei centri abitati la pubblicità fonica è vietata nei centri storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente, in prossimità delle strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
 - nei centri abitati la pubblicità fonica si può effettuare in deroga alle prescrizioni di tempo e di luogo, in occasione dello svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
 - per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni che regolano la materia.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle disposizioni normative vigenti.

d) Pubblicità con aeromobili: pubblicità temporanea effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

e) Proiezioni luminose: pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti

f) Palloni frenati e simili: pubblicità realizzata sulla superficie esterna dell'involucro del pallone, riempito con gas leggero, sospeso in aria ma ancorato al suolo.

g) Pubblicità varia: pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri impianti o mezzi pubblicitari.

h) Altre forme non comprese fra quelle sopra descritte;

CAPO III – COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 11 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve così come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, eccetto che per le insegne di esercizio, a condizione che le

stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- i) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, per i soli messaggi pubblicitari;
- j) lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, con l'esclusione delle insegne di esercizio ed in conformità al precedente articolo 3;
- k) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, eccetto che per i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti oppure la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio, sempre che non sia visibile dalle strade, con autorizzazione del relativo ente proprietario, od anche per le insegne di esercizio entro i limiti e le condizioni stabilite con Decreto Ministeriale.

2. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi 5 e seguenti dell'art. 51 del DPR 495/1992, è vietato in tutti i punti indicati al precedente comma 1; è comunque ammesso:
 - (a) nei punti di cui al precedente comma 1, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 metri;
 - (b) per le sole insegne di esercizio installate nei punti di cui al precedente comma 1, lettera c), a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, o ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 metri.
4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali, della toponomastica e di quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
5. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'articolo 10/comma 1 lettera h), è disciplinata, oltre che dal presente titolo, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni.
6. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre, mentre sulle facciate degli edifici e

nelle arcate frontali o di testa dei portici saranno effettuate le valutazioni del caso da parte dell'ufficio comunale preposto.

Articolo 12 - Distanze fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 dopo le intersezioni;
 - l) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Le norme del precedente comma 1, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
4. Le distanze di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad una distanza non inferiore a 3 metri.
5. Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4, ferme restando le altre disposizioni in materia di modalità di ubicazione degli impianti. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto di tutte le distanze prescritte, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

6. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3, non si applicano le distanze di cui al comma 1.
7. Ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal precedente comma 1, lettere, b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Articolo 13 - Distanze nel centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito dal presente regolamento è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
 - e) 3 m. dal limite della carreggiata.
2. Le norme di cui al precedente comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
3. Le distanze di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
5. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 del Codice della Strada, sulle strade di tipo E) (strade urbane di quartiere) ed F) (strade locali), individuate dall'articolo 2 del medesimo Codice della Strada, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle

distanze minime previste dal precedente comma 1, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico che, debitamente motivate, sono consentite nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. Sono assoggettate a tale deroga, le scritte su tende parasole di cui all'articolo 10/comma 1 lettera d).

Articolo 14 - Dimensioni massime

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie di mq. 6, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq. 20; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq. 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino al limite di mq. 50.
2. Per il centro abitato vale quanto specificato al precedente comma, fatte salve le norme del presente regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 15 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme del presente regolamento che disciplina le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal presente regolamento in materia di applicazione del canone sulla pubblicità o di diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, la percentuale massima utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Articolo 16 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora compresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione.

Articolo 17 - Collocazione in deroga

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo.

Articolo 18 - Collocazione di impianti aventi carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle norme procedurali indicate nel successivo articolo 32.
2. L'avvio del procedimento di assenso può essere attivato dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi e associazioni, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, o per le mostre o iniziative di qualsiasi tipo, patrocinate dal Comune di Bondeno, è consentita l'installazione di strutture tipo locandine a "sandwich" bifacciale posate direttamente al suolo o di altri mezzi o impianti di pubblicità e propaganda. Tale disposizione si applica anche nelle zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 19 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale e, non possono essere rifrangenti. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore, salvo specifiche disposizioni, dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in

opera fuori ed entro i centri abitati, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, fatto salvo il precedente l'articolo 18, comma 4.

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli, insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade in cui ne è consentita l'installazione, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza da esse inferiore a 300 m., fuori dei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 21 - Collocazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempreché gli stessi non siano collocati sul fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nei casi suddetti, si applicano tutte le altre disposizioni in materia di impianti pubblicitari.

CAPO IV – ATTI DI ASSENSO

Articolo 22 - Competenze

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, altri mezzi pubblicitari od effettuare altre forme di pubblicità sulle strade od in vista di esse, deve sottostare alle procedure di seguito elencate, fatte salve le specifiche disposizioni stabilite in materia di canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni..
2. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata:
 - a) per le strade e le autostrade statali, la competenza è della direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali, comunali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
- 2 bis Il titolare di autorizzazione rilasciata dagli Enti di cui al comma 2 è tenuto a comunicare entro 30 giorni all'ufficio tributi comunale, l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario con indicazione delle caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione, con indicazione altresì degli estremi dell'atto autorizzatorio.
3. Nell'interno dei centri abitati la competenza appartiene al Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
4. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da una strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando sono visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 23 del Codice della Strada e la loro collocazione è autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 23 - Presentazione della domanda

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali e può essere consegnata direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o spedita tramite il servizio postale, corredata dei seguenti dati e documenti:
 - a) indicazione dei dati identificativi del richiedente (generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale, numero telefonico, etc.), nonché il nominativo e la sede di attività dell'esecutore materiale del manufatto pubblicitario che si intende collocare;

- b) progetto quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali della stessa e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- c) bozzetto a colori in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- d) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- e) planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione al posizionamento;
- f) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del luogo di posa, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti, che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata ed inoltre, per gli impianti pubblicitari luminosi, che viene garantito il rispetto dell'articolo 9 della Legge 05.03.1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- g) attestazione del versamento da cui si evince l'avvenuto pagamento del rimborso spese previsto per la procedura di rilascio dell'atto autorizzativo finale;
- h) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- i) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490;
- j) il richiedente è in ogni caso tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire qualsiasi informazione ritenuta necessaria al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda, restituisce all'interessato una copia dei documenti di cui alle precedenti lettere c) ed e) con gli estremi del ricevimento.

2. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 02.02.1992, n. 175 di competenza comunale (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari) deve essere inoltrata attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata della documentazione sopra descritta. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Comune con il proprio nulla osta entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Articolo 24 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Tributi Comunale entro 60 giorni dalla data di ricezione al protocollo generale della domanda completa di tutti i dati e documenti prescritti. E', in ogni caso, negato il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione

nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Bondeno.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui sia invitato il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Prima di rilasciare l'autorizzazione l'Ufficio Tributi Comunale acquisisce direttamente i pareri vincolanti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e della Polizia Municipale, competenti per i seguenti aspetti tecnici:
 - a) Ufficio Urbanistica Comunale – entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, verifica che l'impianto sia conforme a quanto stabilito dal precedente articolo 19, commi 1,2 e 3, alle norme urbanistico-edilizie, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio ed alle norme di salvaguardia delle zone omogenee A o di zone ed edifici assoggettati a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale;
 - b) Polizia Municipale – entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, verifica che l'impianto sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento, alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ed in particolare per ciò che concerne le valutazioni discrezionali di cui all'articolo 23, comma 1 del Codice della Strada medesimo.Acquisisce inoltre i pareri di altri enti pubblici, se necessari, con l'interruzione del termine di cui al comma 1.

Articolo 25 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. La disposizione di cui sopra non si applica all'interno di zone o su edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

Articolo 26 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. La validità dell'autorizzazione è pari a tre anni, rinnovabili, nel caso di impianti posizionati fuori dai centri abitati, ed è illimitata, nel caso di impianti collocati nei centri abitati così come definiti nel precedente articolo 2.

Articolo 27 - Rinnovo dell'autorizzazione e subingresso

1. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione che attesti la persistenza degli elementi di cui

alla lettera f) dell'articolo 23, comma 1, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano il rispetto della procedura dell'articolo 23.
4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare, entro 30 giorni, apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione che attesti quanto indicato nell'articolo 23, comma 1, lettera f) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Articolo 28 - Revoca per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico della autorizzazione.

1. Il Comune, con atto motivato del dirigente, può revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo.

Articolo 29 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione di ogni manufatto nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe di esercizio professionali e non, o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressione chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

- f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati sopra elencati ai sensi dell'articolo 10/comma 1 lettera a).
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati riportati su di essa.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Articolo 30 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 31 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di competenza comunale, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico, sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Tributi allegando la documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso, previa acquisizione dei pareri vincolanti di cui all'articolo 24 comma 3, lettere a) e b).

Articolo 32 - Procedimento semplificato

1. Nei centri abitati, l'inoltro della domanda ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione espressa, sono sostituiti da una dichiarazione redatta in bollo su appositi moduli, qualora la pubblicità sia effettuata nelle seguenti forme:
 - a) pubblicità visiva e/o acustica temporanea effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, esercizi pubblici e commerciali, stazione ferroviaria e autobus, stadi e

impianti sportivi in genere, passaggi carrai e interni di cortili, nonché perimetri interni delle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio, se percepibili da strada pubblica.

- b) Pubblicità fonica, effettuata anche con veicoli regolarmente ammessi alla circolazione stradale con le modalità di cui all'art. 10 comma 2 lettera c);
- c) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe pubblicitarie monofacciali di dimensioni fino a m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), relative a vendite o locazioni, limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili;
- d) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe di esercizio monofacciali di dimensioni non superiori a m. 0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), escluse le targhe professionali sanitarie regolate da specifica disposizione di legge o quelle di qualsiasi tipo da installarsi nel centro storico;
- e) pubblicità su ponteggi, impalcature o in cantieri, effettuata dalle imprese che esercitano la propria attività nell'ambito dei medesimi e limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili;
- f) pubblicità temporanee di cui ai precedenti articoli 8 e 18, commi 1, 2 e 3;
- g) striscioni, locandine e stendardi, nei casi consentiti;
- h) pubblicità effettuata tramite vetrofanie contenute in un rettangolo delle dimensioni massime pari a m. 0,60 x m. 0,40.
- i) Pubblicità effettuata con veicoli nelle modalità previste dall'art. 10 comma 2 lettera b)
- j) Pubblicità effettuata con palloni frenati, per i quali è stata rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico

1bis. Qualora la pubblicità sia effettuata su strade di proprietà di altri enti ma pur sempre all'interno del cartello di località, è necessario il preventivo nulla osta tecnico dell'ente stesso.

2. La dichiarazione è fatta pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico almeno cinque giorni prima della posa dei mezzi pubblicitari o della diffusione dei messaggi. Immediatamente dopo la ricezione, la dichiarazione è trasmessa all'Ufficio Tributi Comunale e, in copia, alla Polizia Municipale, per i rispettivi incombeni di competenza.

3. Per i manifesti indicati al precedente articolo 10, comma 2, lettera a), si fa riferimento alle sole modalità stabilite per la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. La dichiarazione, non esonera il sottoscrittore, dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi e a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

Articolo 32 bis – volantinaggio

- 1. Il volantinaggio, ovvero la distribuzione di manifestini e/o volantini effettuata con le modalità di cui all'art. 10, comma 2 lettera g), non è soggetta ad autorizzazione, salvo il pagamento del canone.
- 2. Chiunque intenda effettuare volantinaggio è tenuto, a rivolgersi preventivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di copia del volantino per compilare apposito modulo ed effettuare il pagamento del canone.

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 33 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari assentiti, nonché sul loro stato di conservazione e buona manutenzione;
2. Qualunque inadempienza sarà perseguita ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Possono essere emesse ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente titolo.

Articolo 34 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, del D. Lgs. N. 507/93, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque:
 - a) installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie nonché alle procedure previste dall'articolo 23 del Codice della Strada, dall'articolo 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dall'articolo 62 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
 - b) viola le altre disposizioni del presente regolamento riconducibili al Codice della Strada e al relativo regolamento d'Esecuzione ed Attuazione è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie accessorie, nonché procedure, previste dall'articolo 23 del Codice della Strada.
2. In tutti i casi di collocazione abusiva, di decadenza, di scadenza del termine di validità dell'atto di assenso, devono essere rimossi i manufatti e ripristinato lo stato dei luoghi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio.
3. In caso di rimozione d'ufficio sono competenti ad intervenire i servizi esterni dell'Ufficio Tecnico in coordinamento con la Polizia Municipale.

Articolo 35 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente titolo

1. Per le violazioni alle disposizioni esclusivamente previste dal presente titolo, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, secondo la disciplina prevista dal "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 giugno 2003.
2. Alle violazioni delle norme del presente titolo che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione di quanto collocato o la cessazione di quanto diffuso in maniera non conforme, salvo eventuale

regolarizzazione entro ventiquattro ore dall'accertamento. Deve essere ripristinato lo stato dei luoghi ed in caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio ai sensi del precedente articolo 33, comma 3.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CANONE AUTORIZZATORIO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE AUTORIZZATORIO

Art. 36 - Ambito di applicazione e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione di un canone autorizzatorio per l'installazione dei mezzi pubblicitari, in conformità a quanto disposto dagli artt.52, 62 e 64 del D. L.vo 15.12.1997 n.446.

Art. 37 – Presupposto del canone

1. È soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 38 - Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del canone è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione ovvero colui che utilizza il mezzo pubblicitario, nel caso che l'installazione avvenga senza titolo.
2. È solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 39 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Un solo mezzo pubblicitario, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, non é soggetto al pagamento del canone.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.
8. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili e si applicano una sola volta.

Art. 40 - Legittimazione a svolgere l'attività di riscossione del canone.

1. L'attività di accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, fatta salva la riscossione coattiva da effettuarsi a mezzo ruolo da parte del Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 41 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulla pubblicità può essere effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI BONDENO – SERVIZIO CANONI OCCUPAZIONE E PUBBLICITA"..
2. Per le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni con durata superiore a 365 giorni, il canone è dovuto per anno solare di riferimento; le frazioni di

anno risultanti da pubblicità permanente iniziata ovvero cessata in corso d'anno, il canone è dovuto comunque per l'intero anno.

3. Il canone per la pubblicità annuale deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile d'ogni anno, a parte il caso di rateizzazione.
4. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata al momento del ritiro dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
5. Per la pubblicità già in essere il Settore Tributi invierà entro la prima decade di aprile l'invito al pagamento del canone, informando il contribuente a mezzo scheda tecnica delle caratteristiche dei mezzi, delle ubicazioni e delle superfici. Il contribuente è comunque tenuto alla verifica dei dati contenuti nella scheda tecnica, a comunicare all'ufficio tributi eventuali variazioni e rettificare, se necessario, l'importo del pagamento.
6. E' considerata temporanea la pubblicità relativa a periodi inferiori a mesi 3; in tal caso, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio.
7. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti ,si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.
8. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati, rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento al canone.
9. Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone dovrà essere conservato, in caso di pubblicità d'esercizio, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito a richiesta degli agenti accertatori autorizzati. In caso di pubblicità non d'esercizio, ovvero per conto terzi, il documento suindicato dovrà essere conservato presso la sede legale del titolare dell'autorizzazione.
10. Nel caso di scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. In caso di necessità tecnico operative la Giunta Municipale potrà stabilire nuove scadenze per posticiparle ma mai per anticiparle.
12. Per la pubblicità su impianti installati sopra beni appartenenti al Comune o dallo stesso dati in godimento a terzi, per gli impianti pubblicitari tipo "poster" e tipo "stendardi", nonché, per le occupazioni di suolo pubblico di natura temporanea con mezzi recanti messaggi pubblicitari, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
13. Tutti i versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.”

Articolo 42 - Cessazione.

1. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario della medesima intenda rinunciare alla pubblicità, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio TRIBUTI; entro il 31 gennaio per forme pubblicitarie rimosse prima del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La disdetta anticipata dell'autorizzazione temporanea non dà diritto alla restituzione del canone pagato all'atto del rilascio.
3. Se la pubblicità temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono compete per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.

Articolo 43 – Rateizzazioni

1. Gli importi superiori a € 1.549 (L. 2.999.282) sono rateizzabili con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, 31/12, previa richiesta da effettuarsi, su apposita modulistica, entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento.
2. Nell'anno di rilascio della autorizzazione la rateizzazione riguarda la somma eccedente l'importo di € 1.549; tale somma è frazionabile in rate trimestrali omogenee non inferiori a € 258 (L. 499.557) l'una.
3. Qualora l'eccedenza sia inferiore a € 258 questa può essere corrisposta in un'unica rata successiva.
4. Per le autorizzazioni permanenti pluriennali negli anni successivi a quello del rilascio ciascuna rata è corrispondente al quarto dell'importo annuale dovuto.
5. In ogni caso l'ultimo giorno di effettuazione del messaggio pubblicitario deve coincidere con il versamento dell'ultima rata.
6. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 44 – Rimborsi

1. Si dà luogo a rimborso del canone eventualmente versato nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.

2. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla rimozione del mezzo pubblicitario e in misura proporzionale al periodo di mancato godimento, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Alla restituzione di eventuali somme erroneamente versate dal soggetto obbligato al pagamento del canone, provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
4. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a € 5 (L. 9.681).

Articolo 45 – Equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza

1. Le installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della tariffa.
2. La sanzione pecuniaria prevista al precedente comma è ridotta alla metà qualora il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dall'accertamento e sia rimossa l'installazione abusiva.
3. Nel caso venga omessa la presentazione della domanda, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fino al giorno di scadenza della manifestazione o dell'evento pubblicizzato.

Articolo 46 - Recupero canone evaso e maggiorazioni.

1. L'Ufficio Tributi, in caso di omesso o parziale versamento entro il termine di decadenza, comunica all'interessato la richiesta di pagamento, con l'applicazione di una maggiorazione del 20% dell'ammontare del canone dovuto.
2. Qualora il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzo, la maggiorazione è ridotta al 5%.
3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora calcolati al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.
4. In caso di mancato versamento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta si procederà alla copertura dei mezzi pubblicitari ed all'avvio del procedimento di rimozione.
5. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.

Articolo 47 - Riduzioni del canone.

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- Per la pubblicità effettuata da ONLUS, organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di persone, ditte, società (sponsor) che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse e siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento, fatte salve le iniziative patrocinate dal Comune di Bondeno.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di individuare con apposita deliberazione ulteriori casi particolari in cui concedere l'agevolazione di cui al primo comma.

4. La tariffa base prevista per la pubblicità ordinaria permanente e temporanea è ridotta di un terzo se i mezzi pubblicitari sono installati su beni privati, come previsto dall'art.62 punto f) del D.L.vo 446/97.

Articolo 48 - Non assoggettabilità al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:

- La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati associazioni fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- la pubblicità esposta all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 lettera b);
 - la pubblicità effettuata da ditte appaltatrici per servizi erogati per conto del Comune;
 - La pubblicità da chiunque effettuata sulle strutture interne degli impianti sportivi;

1 bis. Il canone non è dovuto qualora la somma delle superfici degli impianti imputabili ai soggetti obbligati di cui all'art. 38, non sia superiore a 5,5 mq.

2. Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista agli articoli 23 e 32 del Titolo I del Regolamento.

Articolo 49 - Tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

1. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale con idoneo atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con validità dal 1° gennaio, sulla base dei criteri di cui all'articolo 62, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, tenendo conto dell'impatto ambientale esercitato (luminosità, dimensioni) e con le modalità di cui al successivo articolo;
2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, anche in base all'indice ISTAT.
3. In caso di mancanza dell'atto deliberativo di cui sopra, salvo diversa disposizione di legge, sono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 49BIS – Modalità di applicazione della tariffa

1. Pubblicità ordinaria
 - a) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
 - b) E' assimilata alla pubblicità ordinaria, la propaganda su veicoli in sosta a margine della strada per un periodo superiore alle 48 ore.
 - c) Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) del presente comma 1 che abbiano una superficie superiore al metro quadrato, la tariffa base può essere maggiorata sino al 50%;
 - d) Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) del presente comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

- e) Per la pubblicità di cui alla lettera c) del presente comma 1 che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
- f) Qualora la pubblicità di cui alla lettera a), b), c) ed e) del presente comma 1 sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

2. Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni

- a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, il canone è applicato indipendentemente dal numero dei messaggi, in base alla tariffa deliberata dal Comune.

Per la pubblicità non superiore a mesi 3 il canone si applica, per ogni mese o frazione, con una tariffa pari a un decimo di quella sopra prevista.

- b) Qualora la pubblicità sia effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- c) Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) e c) che abbiano una superficie superiore al metro quadrato, la tariffa base può essere maggiorata sino al 50%;
- d) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.
- e) Qualora la pubblicità di cui alla lettera e) del presente comma 2 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

3. Pubblicità varia

- a) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal comma 1 lett. a) del presente articolo .
- b) Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) comma 3 che abbiano una superficie superiore al metro quadrato, la tariffa base può essere maggiorata sino al 50%;
- c) Per la pubblicità (aerea) effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
- d) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla lettera c) del presente comma 3.
- e) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune. (volantinaggio)

- f) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.(sonora)

Articolo 50 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni in materia previa messa in mora del debitore.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente debitore nella misura determinata con Determina del Dirigente competente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la copertura della pubblicità, la rimozione dei materiali e manufatti nei casi di installazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto autorizzatorio.
4. Il credito derivante dall'applicazione del canone è assistito, ai sensi dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

Articolo 51 – Contenzioso.

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo delle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto – *sono di competenza della giurisdizione tributaria.*

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RELATIVI DIRITTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina della gestione del servizio della pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.
2. Agli effetti del presente regolamento per “diritto” s’intende il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Articolo 53 - Classificazione Del Comune

1. Ai fini della determinazione del diritto, il Comune di Bondeno, ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. N° 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.2000 (n° abitanti 15.889).

Articolo 54 - Gestione del servizio affissioni e dell’accertamento e riscossione del diritto

1. Il Comune di Bondeno gestisce direttamente, con personale allo scopo designato, il servizio delle pubbliche affissioni nonché l’accertamento e la riscossione della relativo “diritto”.

Articolo 55 - Misura del diritto e Maggiorazioni

1. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, applicato nella misura stabilita dall’art.19 del D.Lgs n. 507/93 e deliberata dal Comune di Bondeno nelle misure seguenti:
 - a) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	€. 1,36344
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€. 0,40903
 - b) per ciascun foglio di dimensione superiore al mq e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	€. 1,70430
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,51129
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto.
6. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

Articolo 56 – Affissioni d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 22, co.9, del D.Lgs n.507/93, per le affissioni richieste il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale , ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di Euro 25,82284 per ogni commissione.
2. La misura del diritto di cui ai precedenti commi si intende prorogata di anno in anno se non modificata entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Articolo 57 - Attribuzione del Personale Addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite nella legge.

Articolo 58 - Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico.

CAPO II – IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Articolo 59 - Caratteristiche e tipologia degli impianti delle affissioni

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le disposizioni del titolo I del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti.

Articolo 60 - Quantità degli impianti delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 15.889 unità registrate al 31.12.2000, non deve essere inferiore a mq. 190,667 corrispondente a 12 mq. Per ogni mille abitanti.
2. La Superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 1000, con la possibilità di un'ulteriore incremento del 30% pari a una superficie totale di mq. 1.300.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 20% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.

Articolo 61 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinato per il 50% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 50% alle affissioni di natura commerciale.
2. Alla fine di ciascun anno solare il Servizio Affissioni relaziona in merito all'andamento delle richieste di affissione; trascorsi almeno due anni in cui si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una delle categorie, tali da rendere necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive esigenze accertate, sarà disposta una nuova modifica alla percentuale di ripartizione degli spazi necessari.

Articolo 62 - Impianti privati ed affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di pubbliche affissioni di cui ai precedenti art. 58 e 59, dalla predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 77, la Giunta Comunale, pur rilevando l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo, imposto dalla normativa vigente, può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, con affidamento diretto a trattativa privata.
2. E' altresì ammessa la possibilità di concedere spazi sempre nel rispetto della percentuale massima del 20% per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti od Associazioni non aventi finalità di lucro, da collocarsi su beni privati di cui abbiano la disponibilità e previo conseguimento delle dovute autorizzazioni all'installazione. Nei suddetti spazi autorizzati possono essere affissi manifesti aventi contenuto commerciale riguardanti esclusivamente iniziative poste in essere dagli Enti o Associazioni medesime, pena la revoca dell'Autorizzazione. Sono fatte salve le situazioni attualmente esistenti fino alla scadenza delle relative autorizzazioni e/o concessioni.

Articolo 63 - Autorizzazioni

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate nel Titolo I del presente regolamento.

Articolo 64 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive ai sensi del precedente comma, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedere entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. A propria discrezione e qualora non riscontri altra violazione di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che l'affissione abusiva, semprechè siano stati pagati i diritti e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
4. . In tal caso, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, è altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.lgs n° 507/1993.

Articolo 65 - Affissioni su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblica affissione sia effettuata su beni di proprietà comunale e dati in gestione al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Bondeno.

Articolo 66 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere indicati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune di riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata dall'art. 59, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 67 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del comune di Bondeno, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 68 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto.

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le sanzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20,21 e 22 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Articolo 69 - Riduzioni del diritto ed esenzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati , associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva , alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato , delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

3. Si considerano, altresì, esenti ai sensi dell'art. 21, lett. A), del D.lgs n° 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

4. Pagamento diretto del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici comunali contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Comune.

Articolo 70 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto, con versamento su apposito conto corrente postale. I manifesti recapitati in ritardo avranno scadenza uguale a quella del periodo indicato nell'ordine presentato dallo stesso committente e saranno affissi tenendo conto delle disponibilità dell'Ufficio preposto, che darà comunque priorità ai manifesti regolarmente commissionati e consegnati.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Articolo 71 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità dalle commissioni. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Articolo 72 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei seguenti casi previsti ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n° 507/1993:

- ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche
 - mancanza di spazi disponibili per l'affissione
2. Il committente ha diritto al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 22 del D.Lgs n. 507/93 e precisamente quando il medesimo annulli la richiesta di affissione prima che venga eseguita.
 3. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
 4. Non si effettua il rimborso di diritti la cui entità sia inferiore ad Euro 5,00.
 5. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
 6. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

Articolo 72bis - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 73 - Riscossione del Diritto

1. Il pagamento effettuato e messo di c.c.p. approvato con D.M.del 5 agosto 1994 ha decorrenza liberatoria della obbligazione nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.lgs n° 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

4. I versamenti di importo pari od inferiore ad Euro 2,00 non sono dovuti.

Articolo 74 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei termini e modalità stabilite dal D.Lgs n. 546/92 .
2. Contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Regionale nei termini e modalità di cui al D.Lgs n. 546/92.
3. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale sono ammessi i mezzi di impugnazione di cui agli articoli 50 e seguenti del D.Lgs n.546/92

Articolo 75 - Procedimento esecutivo

1. Il Diritto dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/01/1988, n° 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 76 - Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs n. 507/93 che qui si intendono integralmente richiamati.
2. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.
4. Le affissioni non possono farsi fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente. La violazione di detta disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dal R.D. 18/06/1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e relative modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV –

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 77 - Censimento degli Impianti

1. Il Comune di Bondeno ha la competenza di definire o approvare le caratteristiche tecnologiche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione della loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta Comunale, su proposta degli uffici di Polizia Municipale, e dell'Ufficio Tecnico approva l'elenco ricognitivo dettagliato degli impianti pubblicitari e degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti sul territorio comunale, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della collettività nonché lo stato di conservazione degli stessi.
3. La quantità degli impianti pubblicitari è compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento dell'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni 3 anni da una apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 78 - Piano Generale degli impianti.

1. Il Piano generale degli Impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale
2. L'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzata da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.
3. Il piano dovrà prevedere la distribuzione e la tipologia degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

Articolo 79 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto,
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 80 - Norme di rinvio

1. 1 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.
2. E' fatto salvo il potere di accertamento dell'imposta sulla pubblicità con applicazione delle relative sanzioni tributarie sino al termine di decadenza del tributo stesso previsto dal D.Lgs n. 507/93. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva dell'imposta non versata per le installazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 81 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 GENNAIO 2002 e sostituiscono ogni altra regolamentazione della materia adottata in ambito comunale.
2. Fermo restando il termine di cui all'articolo 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i manufatti , gli impianti o i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore , dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale.

Articolo 82 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.